

312

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Nomina ministeriale (Comunicazione)	3
Missioni vevoli nella seduta del 21 maggio 2003	2	Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	4
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	Atti di controllo e di indirizzo	4
Documento ministeriale (Trasmissione)	3	Disegno di legge di conversione n. 3841	5
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	3	(Sezione 1 – Ordini del giorno)	5

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 maggio 2003.**

Aprèa, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Pisicchio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprèa, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisicchio, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viepoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 maggio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata con insegne luminose » (3994).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ROTUNDO: « Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti » (3871).

III Commissione (Affari esteri):

S. 1904 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 »

(approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3234-B) *Parere delle Commissioni V e VII;*

« Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero » (3987) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

CAPITELLI: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3762) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

S. 2213 – Senatori ASCIUTTI ed altri: « Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3992) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

LUPI ed altri: « Principi fondamentali per il governo del territorio » (3860) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e car-

tolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al mese di marzo 2003 (doc. CXIV, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Oleggio (Novara), San Leucio del Sannio (Benevento), Ottaviano (Napoli), Rosazza (Biella), San Vito di Leguzzano (Vicenza), Mango (Cuneo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Golasecca (Varese), Morro Reatino (Rieti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 16 maggio 2003, ha dato comunicazione della conferma dell'incarico conferito al dottor

Aldo Cosentino a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro della giustizia, con lettera in data 20 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli

investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003 (232).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

(A.C. 3841 – Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

qualunque politica di redistribuzione delle quote latte, determinata su scala nazionale, corre inevitabilmente il rischio di possibili anche forti ridimensionamenti della tradizionale produzione lattiero-casearia italiana;

tale rischio appare particolarmente elevato nelle regioni collinari e montagnose dell'area appenninica, a fronte della presenza in quelle zone di molti allevatori non più giovani di età e spesso pronti all'abbandono della produzione;

a fronte di quanto sopra descritto, deve essere evitato per quanto possibile l'impovertimento progressivo se non addirittura la scomparsa delle produzioni lattiero-casearie tipiche del nostro Paese e spesso caratteristiche, per ragioni complesse di carattere storico, anche di una singola valle o di una singola comunità collinare o montana;

la normativa europea consente sia al Governo, anche tramite l'AGEA, sia alle regioni interessate margini di iniziativa in grado di corrispondere alle esigenze di cui sopra;

è opportuno che l'approvazione del disegno di legge in esame rappresenti

l'occasione per ulteriori iniziative di tutela e di conservazione attiva di dette produzioni tipiche, anche al di fuori delle complesse procedure di riconoscimento della denominazione di origine,

impegna il Governo

ad operare con sollecitudine, nelle more delle fasi di attuazione del decreto-legge in esame, in stretto coordinamento con le regioni interessate, per tutelare dalla scomparsa e, per quanto possibile, dal ridimensionamento le produzioni lattiero-casearie tipiche delle diverse zone del Paese, in particolare delle vallate interne e della montagna, riferendo periodicamente al Parlamento sullo stato dell'arte e sulle iniziative in corso di realizzazione.

9/3841/1. Banti.

La Camera,

premesso che:

qualunque politica di redistribuzione delle quote latte, determinata su scala nazionale, corre inevitabilmente il rischio di possibili anche forti ridimensionamenti della tradizionale produzione lattiero-casearia italiana;

tale rischio appare particolarmente elevato nelle regioni collinari e montagnose della regione siciliana, a fronte della presenza in quelle zone di molti allevatori non più giovani di età e spesso pronti all'abbandono della produzione;

a fronte di quanto sopra descritto, deve essere evitato per quanto possibile l'impoverimento progressivo se non addirittura la scomparsa delle produzioni lattiero-casearie tipiche del nostro Paese e spesso caratteristiche, per ragioni complesse di carattere storico, anche di una singola valle o di una singola comunità collinare o montana;

la normativa europea consente sia al Governo, anche tramite l'AGEA, sia alle regioni interessate margini di iniziativa in grado di corrispondere alle esigenze di cui sopra;

è opportuno che l'approvazione del disegno di legge in esame rappresenti l'occasione per ulteriori iniziative di tutela e di conservazione attiva di dette produzioni tipiche, anche al di fuori delle complesse procedure di riconoscimento della denominazione di origine,

impegna il Governo

ad operare con sollecitudine, nelle more delle fasi di attuazione del decreto-legge in esame, in stretto coordinamento con le regioni interessate, per tutelare dalla scomparsa e, per quanto possibile, dal ridimensionamento le produzioni lattiero-casearie tipiche delle diverse zone del Paese, in particolare della Regione siciliana, riferendo periodicamente al Parlamento sullo stato dell'arte e sulle iniziative in corso di realizzazione.

9/3841/2. Mauro, Misuraca, Marinello, La Grua, Giuseppe Drago.

La Camera,

premessi che:

il quantitativo nazionale garantito assegnato dall'UE all'Italia in materia di regime di quote latte è largamente insufficiente rispetto alle esigenze nazionali, arrivando a coprire appena il 56 per cento del fabbisogno italiano di latte vaccino;

l'Italia, nonostante la presenza di un settore lattiero caseario di consolidate tradizioni produttive e qualitative riconosciute a livello mondiale, è il Paese che, nell'ambito, della UE risulta essere maggiormente penalizzato per ciò che concerne il rapporto tra quota assegnata e valore della produzione;

il problema dell'insufficienza del quantitativo nazionale garantito assegnato all'Italia è accompagnato ed accresciuto da una non ottimale distribuzione dello stesso quantitativo tra i produttori delle diverse regioni;

la presenza di un rilevante bacino di quote non utilizzate che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, era funzionale allo svolgimento della compensazione diviene oggi, con l'introduzione del meccanismo del prelievo mensile, un oggettivo elemento di rischio che grava, in primo luogo, sui produttori delle aree maggiormente favorite che, più di altri, patiscono gli effetti dell'insufficienza e della non ottimale distribuzione della quota disponibile a livello nazionale,

impegna il Governo:

ad adoperarsi nell'ambito del negoziato sulla revisione di medio termine della PAC, affinché sia attribuito all'Italia un quantitativo massimo garantito coerente con i fabbisogni nazionali;

a dare rapida e concreta attuazione, già entro l'anno in corso, alle misure sui piani di abbandono e di riconversione;

a prevedere, d'intesa con le regioni, l'attuazione di un programma strutturale di lungo periodo, finalizzato a preparare il settore lattiero caseario rispetto alla scadenza della cessazione del regime comunitario delle quote latte;

a dare rapida e concreta attuazione a tutte le norme che, nell'ambito del decreto-legge in esame, consentono di riallineare le quote alla produzione, prima dell'entrata a regime delle disposizioni sul prelievo mensile;

a prevedere, per i primi due anni di attuazione del decreto-legge in esame, il monitoraggio e la valutazione degli effetti economici, sociali e commerciali delle misure sulla compravendita delle quote, al fine di trarre gli elementi conoscitivi necessari per eventuali correzioni legislative.

9/3841/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Vascon, Cè, Bricolo, Polledri, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in zone diverse da quelle montane o svantaggiate è consentito entro il limite massimo del 70 per cento;

il rimanente 30 per cento resta nella disponibilità del produttore cedente, senza affluire alla riserva nazionale per essere poi riassegnato alle regioni di provenienza, che potrebbero disporre per far fronte alle esigenze di produzione lattiero casearia del proprio territorio,

impegna il Governo

ad adoperarsi in sede comunitaria per modificare il regolamento di applicazione del regime delle quote latte, affinché sia consentito che il 30 per cento non commercializzabile fuori regione affluisca alla riserva nazionale per essere successivamente riassegnato alle regioni da cui proviene e affinché le stesse lo possano riassegnare secondo propri criteri.

9/3841/4. Marcora.

La Camera,

premesso che:

è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'ar-

ticolo 14-*bis*, recante vigilanza e potere sostitutivo, del decreto-legge in esame;

le funzioni cui è preposto il Commissario *de quo* sono:

a) assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del decreto-legge in esame;

b) esercitare il potere sostitutivo nei confronti dell'Amministrazione pubblica, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

si ritengono necessarie, pertanto, alta professionalità, profonda conoscenza della materia, requisiti di indipendenza ed indiscutibile neutralità ed imparzialità,

impegna il Governo

per l'interesse nazionale che il rispetto del decreto-legge in esame ha per le relazioni con l'Unione europea, per l'applicazione delle regole invocate dagli operatori del comparto lattiero caseario, ad individuare una personalità che sia in grado di esercitare con indipendenza, neutralità e imparzialità i compiti delicati e complessi affidatigli.

9/3841/5. Rossiello, Rava, Preda, Borrelli.

La Camera,

premesso che:

l'applicazione del regime delle quote latte riveste notevole importanza per l'agricoltura italiana in relazione alla rilevanza del comparto lattiero-caseario nel nostro Paese ed all'entità delle risorse economiche direttamente coinvolte, ammontanti, per quanto attiene alla sola entità del prelievo supplementare nei periodi 1995/2001, ad oltre un miliardo di euro;

costituisce presupposto ineludibile per consentire una reale applicazione di ogni tentativo di riforma la creazione di condizioni che consentano un effettivo

ripristino della legalità in un settore caratterizzato da una diffusa evasione delle regole, essendo valutato ad oggi al 20 per cento del prodotto totale il cosiddetto «latte in nero» e risultando tuttora presenti pratiche fraudolente di importazione non registrata di latte dall'estero e di riutilizzo di latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica;

a più riprese operatori del settore hanno denunciato il diffuso fenomeno delle «quote di carta», corrispondente a diritti di produzione assegnati ad aziende che non hanno capi in produzione o denunciano quantità prodotte assolutamente non in linea con le medie produttive per capo;

da una semplice lettura ed elaborazione dei modelli L1 concernenti la campagna 2001/2002, consegnati all'AGEA dagli acquirenti di latte e sottoscritti da circa 60 mila produttori, risultano le seguenti gravi anomalie:

1) n. 5953 aziende attestano di aver prodotto latte dichiarando di non avere capi in azienda o omettendo di dichiarare il numero dei capi; il prodotto complessivamente attribuito a questi «produttori» supera il milione e seicentomila tonnellate per l'annata in questione;

2) n. 2527 aziende dichiarano una produzione per capo superiore a Kg. 12.000 per anno, chiaramente incompatibile con le potenzialità degli animali; risultano dichiarate produzione per capo fino a Kg. 284.744 per anno, evidentemente attribuibili ad una nuova specie di origine sconosciuta;

3) n. 157 aziende dichiarano un tenore di grasso per il latte consegnato inferiore a 2,80 per cento, limite al disotto del quale non ha senso qualificare come latte il prodotto consegnato;

4) un numero molto elevato di acquirenti risulta aver acquistato latte da molteplici produttori con identico tenore di grasso o con quantitativo di latte consegnato identico al quantitativo rettificato,

così da far supporre che non siano state in realtà effettuate le analisi chimiche e microbiologiche sul latte come previsto dalla legislazione vigente (o che il latte non provenga da quelle stalle), con le conseguenze immaginabili sotto il profilo igienico-sanitario;

ad oggi ogni eventuale accertamento sulle suddette gravi anomalie è reso più lento e difficoltoso dallo stato di caos in cui versa l'anagrafe bovina nazionale, strumento principale per la verifica della consistenza aziendale e della movimentazione dei bovini;

l'inattendibilità attuale dell'anagrafe bovina mette in discussione l'intero sistema di tracciabilità ed etichettatura delle carni, danneggia la stessa credibilità del settore zootecnico e rende difficoltosa l'individuazione delle pratiche illegali concernenti l'introduzione sul mercato delle carni non controllate,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per determinare condizioni idonee ad un pieno rispetto delle regole nel settore lattiero-caseario, impegnando le strutture pubbliche competenti nella lotta ai fenomeni illegali del «latte in nero» e delle «quote di carta» di cui in premessa, garantendo in primo luogo la piena operatività dell'anagrafe bovina;

ad assicurare lo svolgimento di controlli accurati nei confronti dei produttori che compilano modelli L1 con evidenti anomalie concernenti il numero dei capi, le quantità e le caratteristiche della produzione dichiarata, provvedendo all'applicazione delle sanzioni previste ed alla revoca delle quote assegnate.

9/3841/6. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che i quantitativi di

riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna, salva la possibilità di trasferirle ad aziende ubicate in regioni o province autonome diverse, nel limite del 70 per cento;

tale previsione potrebbe comportare il trasferimento di quote di produzione a regioni o province autonome economicamente più forti, di fatto consentendo la perdita di quote da parte delle aree depresse ed insulari,

impegna il Governo

a prevedere forme di contemperamento di tale previsione, consentendo, nelle zone insulari o svantaggiate, il trasferimento di quote dalle zone montane alle aziende ubicate in pianura.

9/3841/7. Marras, Vitali.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, si caratterizza come un provvedimento fortemente penalizzante a danno della zootecnica meridionale;

le determinazioni del decreto risultano avulse da qualsiasi principio di interesse generale del settore e al di fuori dal contesto di revisione globale della politica agricola comunitaria indebolendo la posizione complessiva dell'Italia nel contesto europeo;

tra le conseguenze del decreto-legge in esame vi sarà il trasferimento delle quote latte dal Sud al Nord con l'impoverimento del settore e la chiusura di numerose aziende meridionali,

impegna il Governo

a tutelare le produzioni tipiche legate al settore zootecnico e lattiero-caseario, che

rappresentano una voce importante dell'economia agricola meridionale e costituiscono fonte di occupazione.

9/3841/8. Loiero.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, si caratterizza come un provvedimento fortemente penalizzante a danno della zootecnica meridionale;

le determinazioni del decreto risultano avulse da qualsiasi principio di interesse generale del settore e al di fuori dal contesto di revisione globale della politica agricola comunitaria indebolendo la posizione complessiva dell'Italia nel contesto europeo;

tra le conseguenze del decreto-legge in esame vi sarà il trasferimento delle quote latte dal Sud al Nord con l'impoverimento del settore e la chiusura di numerose aziende meridionali,

impegna il Governo

a prevedere misure compensative, anche mediante apposito provvedimento legislativo, in favore del settore zootecnico e lattiero caseario operante nelle regioni meridionali.

9/3841/9. Cardinale.

La Camera,

premessi che;

il decreto-legge in esame costituisce un duro colpo all'economia zootecnica meridionale che determinerà un significativo abbandono delle campagne,

impegna il Governo

a convocare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame un tavolo di concertazione con le

regioni meridionali e le associazioni di categoria operanti nei rispettivi contesti regionali al fine di porre rimedio alle eventuali ripercussioni negative determinate dalla conversione del presente decreto-legge.

9/3841/**10**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Campania costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Campania, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**11**. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Puglia costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Puglia, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**12**. Fusillo.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Basilicata costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Basilicata, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**13**. Molinari.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Calabria costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Calabria, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**14**. Camo.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Sicilia costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Sicilia, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**15**. Enzo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il settore zootecnico in Sardegna costituisce una voce importante dell'economia regionale;

la produzione di latte è uno dei capitoli importanti di questa economia legata anche a produzioni di qualità nell'attività di trasformazione,

impegna il Governo

a tutelare e garantire la produzione di latte in Sardegna, evitando il trasferimento massiccio delle quote regionali verso il Nord.

9/3841/**16**. Soro.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia del Mezzogiorno, soprattutto per il fatto che non prevedono finanziamenti per i programmi di abbandono negli anni successivi al 2003,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004, i necessari

stanziamenti per il triennio 2004-2006 per il finanziamento dei programmi di abbandono in Campania.

9/3841/**17**. Gambale.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia del Mezzogiorno soprattutto per il fatto che non prevedono finanziamenti per i programmi di abbandono negli anni successivi al 2003,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004, i necessari stanziamenti per il triennio 2004-2006 per il finanziamento dei programmi di abbandono in provincia di Avellino.

9/3841/**18**. Gerardo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia del Mezzogiorno soprattutto per il fatto che non prevedono finanziamenti per i programmi di abbandono negli anni successivi al 2003,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004, i necessari stanziamenti per il triennio 2004-2006 per il finanziamento dei programmi di abbandono in provincia di Caserta.

9/3841/**19**. Squeglia.

La Camera,

premessi che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia del Mezzogiorno soprattutto per il fatto che non prevedono finanziamenti per i programmi di abbandono negli anni successivi al 2003,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004, i necessari stanziamenti per il triennio 2004-2006 per il finanziamento dei programmi di abbandono in provincia di Napoli.

9/3841/20. Villari.

La Camera,

premessi che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia del Mezzogiorno soprattutto per il fatto che non prevedono finanziamenti per i programmi di abbandono negli anni successivi al 2003,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004, i necessari stanziamenti per il triennio 2004-2006 per il finanziamento dei programmi di abbandono in provincia di Salerno.

9/3841/21. Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le

norme antimeridionaliste, che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere, con i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, misure che rendano complessivamente più conveniente ai titolari di aziende del centro sud, attivare i programmi di abbandono e riconversione anziché compiere le vendite di quota di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/22. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boccia, Banti.

La Camera,

premessi che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud e dal Centro verso il Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno e nel Centro d'Italia,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Toscana attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/23. Fanfani.

La Camera,

premessi che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme che, determinando il trasferimento

di quote latte dal Sud e dal Centro verso il Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno e nel Centro d'Italia,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende dell'Umbria attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**24**. Micheli.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud e dal Centro verso il Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno e nel Centro d'Italia,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende del Lazio attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**25**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme che, determinando il trasferimento

di quote latte dal Sud e dal Centro verso il Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno e nel Centro d'Italia,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende dell'Abruzzo attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**26**. Marini.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud e dal Centro verso il Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno e nel Centro d'Italia,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende del Molise attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**27**. Ruta.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determinando il trasferimento di quote latte dal

Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Campania attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**28**. De Franciscis.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Basilicata attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**29**. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determi-

nando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Puglia attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**30**. Carbonella.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Calabria attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**31**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determi-

Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Sicilia attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**32**. Burtone.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 20, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Sardegna attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**33**. Ladu.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determi-

nando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 21, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Campania attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**34**. Annunziata.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determinando il trasferimento di quote latte dal Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 21, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Basilicata attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**35**. Potenza.

La Camera,

premesso che:

il « maxiemendamento » presentato dal Governo conferma, aggravandole, le norme antimeridionaliste che, determi-

Sud al Nord, recano un grave danno alla zootecnia nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prevedere con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 21, nel programma di abbandono ivi disciplinato, misure che rendano più conveniente ai titolari di aziende della Sardegna attivare i programmi di abbandono anziché compiere le vendite di quote di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

9/3841/**36**. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame.

9/3841/**37**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni settentrionali.

9/3841/**38**. Trupia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni alpine.

9/3841/**39**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni centrali.

9/3841/40. Bielli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi

proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni meridionali.

9/3841/41. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni insulari.

9/3841/42. Lumia, Finocchiaro, Cabras.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano — restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi del Ministero

delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività di controllo effettuata dai vari organi deputati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 e sulle risultanze ottenute circa il quadro normativo risultante dall'approvazione del provvedimento in esame.

9/3841/43. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano — restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato cen-

trale per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, nell'esercizio dei poteri di controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ad attenersi a criteri di efficienza, trasparenza e massima pubblicità, circa i controlli effettuati e i riscontri ottenuti.

9/3841/44. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

— restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a prevedere ed instaurare forme di coordinamento tra i vari organi deputati all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 1, al fine di evitare non solo inutili duplicazioni nelle forme e modalità dei controlli, con conseguente dispersione delle risorse impiegate, ma anche tenendo conto dell'esigenza di non aggravare, al di là di quanto strettamente necessario al fine di una corretta attuazione della normativa comunitaria, l'attività dei produttori e degli acquirenti, nonché quella dei trasportatori e dei raccoglitori di latte.

9/3841/45. Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia richiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere un parere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

9/3841/46. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia ri-

chiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere unparere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

9/3841/47. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia richiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere un parere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, che tenga adeguatamente in considerazione le istanze espresse dalle categorie interessate.

9/3841/48. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui produzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti ad Indicazione geografica protetta (IGP).

9/3841/49. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate

disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui produzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti a Specialità tradizionale garantita (STG).

9/3841/**50**. Nicola Rossi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui pro-

duzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP).

9/3841/**51**. Magnolfi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, tra l'altro, prevede che con l'emanando decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, siano disciplinate le forme di trasmissione per via telematica dei dati relativi agli adempimenti posti in capo alle imprese acquirenti,

impegna il Governo

a tener conto, nell'emanazione della suddetta disciplina, delle differenti tecnologie telematiche e di *software* disponibili, al fine di evitare inutili, aggiuntivi e distorsivi oneri finanziari per le imprese, derivanti da ingiustificate motivazioni tecniche.

9/3841/**52**. Leoni.

La Camera,

premessi che:

in materia di restituzione del prelievo pagato in eccesso, l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'ammontare del prelievo versato in eccesso ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni;

lo stesso comma 2 prevede che Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possa rideterminare, per ogni due periodi, la percentuale summenzionata;

gli interessi coinvolti, sui quali tale rideterminazione viene ad incidere, sono di particolare delicatezza e complessità,

impegna il Governo

a tener conto, nella fase di predisposizione dello schema del decreto ministeriale di rideterminazione della percentuale summenzionata, oltre che del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche delle istanze espresse dalle categorie interessate.

9/3841/**53**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10, comma 30, del decreto-legge in esame prevede che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata « *blue tongue* » provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003;

data la particolare delicatezza e complessità della situazione sopra contemplata, nonché la straordinarietà dei poteri in merito riconosciuti al Commissario straordinario,

impegna il Governo

a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti e le risultanze dell'attività in materia del Commissario straordinario del Governo.

9/3841/**54**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 in materia di funzionamento della

« anagrafe bovina » prevede la piena operatività delle disposizioni entro il 1° luglio 2002;

nel corso dell'audizione del Sottosegretario di Stato per la salute, Senatore Cesare Corsi, Commissario straordinario dell'anagrafe bovina, tenuta presso la Commissione Agricoltura il 12 marzo 2003, sono stati evidenziati gravi ritardi e inadempienze nell'applicazione del citato decreto ministeriale, con pesanti ripercussioni nel settore zootecnico e lattiero-caseario,

impegna il Governo

ad assumere urgenti ed efficaci iniziative affinché l'anagrafe bovina sia pienamente operante in tempi rapidi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.

9/3841/**55**. Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Franci, Marcora.

La Camera,

premesso che:

i meccanismi previsti dal decreto indeboliscono la zootecnia delle regioni appenniniche e meridionali;

per temperare gli effetti negativi è stata prevista l'attivazione di un programma finalizzato alla riconversione della zootecnia da latte in zootecnia estensiva da carne e latte non bovino;

considerato che:

1) il programma di riconversione deve, oltre a quanto riportato in maniera esplicita nell'articolato:

a) prevedere misure volte a sostenere e rafforzare le aziende zootecniche che si riconvertano;

b) prevedere incentivi per lo sviluppo delle foraggere;

c) sostenere la valorizzazione delle produzioni derivanti dalla zootecnica estensiva;

d) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;

e) prevedere misure premiali per le aziende zootecniche che si rendano disponibili nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

2) il programma di riconversione, per produrre effetti positivi, deve protrarsi nel tempo, per almeno un triennio, ed essere dotato, a partire dal prossimo esercizio finanziario, di disponibilità adeguate, e, comunque, notevolmente più congrue di quelle stanziare per il 2003,

impegna il Governo

a recepire quanto riportato nei precedenti punti 1) e 2).

9/3841/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Borrelli, Rossiello, Rava, Marcora, Oliverio, Franci, Preda.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge in esame è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali nel quale verranno definite le modalità d'attuazione di cui al comma 6;

l'articolo 3 rimanda al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, per la definizione delle disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote;

il medesimo articolo 3 esclude dalle revoche le cause di forza maggiore non meglio definite:

impegna il Governo

all'atto dell'emanazione del decreto attuativo, ad individuare fra le cause di forza

maggiori i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, predisponendo che durante le fasi di ristrutturazione le quote possedute possano essere affittate senza che ciò costituisca non utilizzo delle stesse.

9/3841/**57**. Franci, Borrelli, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10, commi 34, 35 e 36, prevede la rateizzazione trentennale e senza interessi degli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare del latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002,

impegna il Governo:

a prevedere, nei decreti ministeriali di attuazione, la garanzia che le rate siano pagate fino all'estinzione totale di quanto dovuto;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, volta a stabilire, per coloro che non sono in regola con i pagamenti, l'esclusione dall'assegnazione delle quote latte da parte delle regioni in applicazione del presente decreto-legge o la revoca delle stesse se già assegnate.

9/3841/**58**. Stradiotto, Banti, Borrelli, Marcora, Rava.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10, commi 41, 42 e 43, prevede la possibilità di nominare un

Commissario straordinario di Governo che può avvalersi di uno o più sub commissari;

tale commissario ha compiti di monitoraggio sull'applicazione del decreto nonché poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti;

il decreto-legge in esame non tipizza le inadempienze regionali, risultando lesivo delle competenze delle regioni,

impegna il Governo:

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari le motivazioni della nomina dei commissari e dei sub commissari;

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari le inadempienze che saranno individuate a carico delle regioni.

9/3841/**59**. Ruggieri, Preda, Marcora, Rava, Banti, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

al comma 34 del «maxiemendamento» è previsto il versamento degli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare nella forma rateale per un periodo non superiore ai trenta anni senza interessi,

impegna il Governo

ad adottare per tutti i provvedimenti riguardanti il settore primario, ove si preveda di sanare situazioni pregresse (ad esempio i contributi cartolarizzati), per giusta uniformità il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi.

9/3841/**60**. Oliverio, Nicola Rossi, Rosiello, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

il comma 20 del «maxiemendamento» al decreto-legge in esame, al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera, prevede un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) 3950/92;

la produzione lattiero-casearia nelle zone di montagna rappresenta non più del cinque per cento della produzione complessiva del Paese; tuttavia questa attività costituisce una delle principali fonti di reddito e di ricchezza per le popolazioni che vivono in tali zone;

le azioni tendenti alla ristrutturazione della produzione lattiero-casearia espongono al rischio di abbandono proprio la parte più debole dei produttori di latte, che sono quelli che svolgono la loro attività in zone svantaggiate ed in particolare in montagna e che soffrono naturalmente dei disagi legati ad un territorio difficile, alle caratteristiche ed alle ridotte dimensioni delle loro aziende;

la contrazione dell'attività zootecnica in montagna, così come è già successo in passato, rischia di innescare processi di spopolamento e di abbandono di territori assai delicati dal punto di vista ambientale e idrogeologico, con gravi conseguenze anche di ordine sociale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, volta ad escludere dall'azione di ristrutturazione, così come previsto dal comma 20 del «maxiemendamento» al decreto-legge in esame, le aziende che operano in zone di montagna.

9/3841/**61**. Detomas, Brugger, Collè, Zeller, Widmann, Olivieri.

